



All'udienza del 12 marzo 2014 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti.

per il reclamante:

"accertare e dichiarare la irregolarità/nullità della notifica delle istanze di fallimento RG n. 13 e 15 del 2013 e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità di tutti gli atti consequenziali e la nullità della sentenza impugnata; per l'effetto revocare il fallimento; porre a carico delle società resistenti le spese della procedura fallimentare e il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare; condannare le società resistenti stesse alla rifusione delle competenze e spese del presente giudizio, con distrazione a favore dell'avv. [REDACTED] come per legge";

per la [REDACTED] spa:

"rimette alla Corte d'Appello adita ogni decisione in ordine alle domande della [REDACTED] srl relative alla regolarità della notifica ed alla validità di tutti gli atti consequenziali, nonché all'eventuale revoca della sentenza dichiarativa di fallimento; dichiarare inammissibili le domande avversarie proposte nei confronti della [REDACTED] spa relative alla condanna di quest'ultima al pagamento delle spese della procedura e del compenso del curatore; in subordine rigettare le predette domande perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi indicati nella narrativa del presente atto; rifiusi spese e compensi professionali del presente giudizio";

per la [REDACTED] srl:

"vengano respinte tutte le domande proposte, in subordine chiede che venga respinta la domanda di addebito delle spese della Curatela";

per la Curatela:

"rigettare il reclamo e confermare la sentenza di fallimento; con condanna delle spese di giudizio".

In fatto

Su separate istanze della [redacted] srl e della [redacted] spa, successivamente riunite, il Tribunale di [redacted] con sentenza depositata il 23 luglio 2013, ha dichiarato il fallimento della [redacted] srl, rimarcando la sussistenza dei requisiti di fallibilità, e la condizione di decozione, desunta dall'ammontare del passivo e dalla chiusura della sede, oltre che dal sospetto della fittizia intestazione della dell'attività a soggetto formalmente amministratore ma del tutto ignaro delle condizioni e delle caratteristiche dell'impresa.

Avverso la sentenza ha proposto reclamo la [redacted] srl, deducendo la nullità della sentenza per omessa notifica e violazione del diritto di difesa. Ha rimarcato in proposito che, a seguito del mancato esito della notifica dei ricorsi da parte della società istante, il Tribunale aveva disposto che la notifica avvenisse per il tramite della Guardia di Finanza, la quale però aveva convocato il debitore ma non gli aveva consegnato i ricorsi prodotti, ma solo il provvedimento del giudice che disponeva la notifica e l'audizione della parte. Ha aggiunto altresì che infondatamente il Tribunale aveva ritenuto esistente lo stato di insolvenza, da escludersi alla luce delle risultanze contabili. Le reclamate, ritualmente costituite, si sono opposte alla domanda.

All'udienza del 12 marzo 2014, previa acquisizione del fascicolo prefallimentare, la causa veniva trattenuta in decisione.

#### In diritto

Il reclamo è infondato e va respinto.

La nullità invocata dalla società fallita si fonda sull'assunto che alla stessa non sarebbero stati notificati i ricorsi di fallimento avanzati dalle società [redacted] srl e [redacted] spa, ma solo il decreto del Tribunale di [redacted] datato 10 aprile 2013, nel quale si dà atto: - della presenza di due istanze fallimentari, espressamente nominandosi una delle due società istanti ([redacted] srl); - della difficoltà di notificazione alla società ed al suo amministratore, nonostante la coincidenza degli indirizzi trascritti nella relata con quelli delle visite camerali, - della conseguente necessità di provvedere alla notifica dei ricorsi e del decreto tramite la Guardia di Finanza; - della necessità di acquisire informazioni e documentazione, incombente demandato alla stessa autorità, sulle condizioni dell'impresa; e si fissa infine la udienza di comparizione.

A parere del ricorrente, la notifica effettuata e relativa solo a parte degli atti da consegnare ( il solo decreto del Tribunale e non i ricorsi) avrebbero inciso sulla vocatio in jus e sul diritto di difesa della fallita, impedendo la regolare costituzione del contraddittorio.

Va in primo luogo precisato che la nullità denunciata non si risolve in una nullità della notifica, ma in una nullità della vocatio in jus o della editio actionis, traducendosi nella regolare consegna di un atto incompleto e dunque, secondo, l'assunto inidoneo al fine.

Sebbene la questione non rivesta nel caso soverchia importanza, ritiene il collegio che la nullità denunciata non sia identificabile; facendo applicazione alla fattispecie delle pronunce in tema di notifica parziale dell'atto introduttivo, ossia della incompletezza dell'atto che costituisce la vocatio in jus, va ricordato che " ha affermato la giurisprudenza di questa Corte che, in siffatti casi di discordanza, la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., può configurarsi solo quando l'atto consegnato al convenuto non consenta, per la sua incompletezza, la cognizione degli elementi essenziali della editio actionis e della vocatio in jus (v. la già citata Cass. 7037/99), mentre nei diversi casi in cui l'atto, pur mancando di una o più pagine, consenta la comprensione dei suddetti elementi, ovvero, in caso di gravame, le ragioni dell'impugnazione (con riferimento al ricorso per cassazione v. S.U. n. 6136/95), tale nullità non si verifica, non risultando compromesse le esigenze del contraddittorio e della difesa della controparte" ( Cassazione civile, sez. II 22/01/2010 n. 1213 e conforme Cassazione civile, sez. II 07/03/2011 n. 5393).

Nella specie, dallo stesso decreto del Tribunale, regolarmente consegnato al legale rappresentante della società fallita, emerge la produzione di due istanze di fallimento, di cui una prodotta dalla ██████████ srl, la richiesta di acquisizione documentale ad onere della GdF, e la fissazione dell'udienza; tanto sembra del tutto consona a far comprendere alla parte le ragioni e la natura delle istanze prodotte, ed a metterla in condizioni di predisporre le difese ritenute opportune e necessarie.

Ove tuttavia volesse ritenersi che una tale nullità ricorra, va ricordato anche in tal caso che "la deduzione con l'atto di appello, da parte del convenuto in primo grado dichiarato contumace, della nullità della citazione introduttiva di quel giudizio per un vizio afferente alla vocatio in jus, non dà luogo, ove ne sia

riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, atteso che tale ipotesi non è riconducibile ad uno dei casi tassativamente indicati negli art. 353 e 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli, senza che, tuttavia, sia necessario disporre la rinnovazione dell'atto di evocazione in giudizio, giacché l'effetto sanante, in relazione a tale atto, deve considerarsi prodottosi, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., dalla proposizione dell'appello della parte illegittimamente dichiarata contumace in primo grado, ancorché operante ex nunc" ( Cassazione civile, sez. III, 15/05/2009, n. 11317; in seno conforme Cass. 13 dicembre 2005 n. 27411). Ancora, "la sanatoria della nullità della citazione per difetto di capacità processuale del convenuto, non costituitosi, non è disciplinata dall'art. 182 comma 2 c.p.c., bensì dall'art. 164 comma 2 c.p.c., nella parte in cui prevede che se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del comma 1, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio, aggiungendo che la rinnovazione della citazione ne sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. L'art. 164 comma 2 c.p.c. trova applicazione anche nei giudizi d'impugnazione e segnatamente nel giudizio d'appello, atteso che il giudice d'appello deve promuovere direttamente la sanatoria ammessa dall'art. 164 comma 2 c.p.c., non essendo prevista la nullità della citazione tra i casi di rimessione della causa al giudice di primo grado. Infatti, l'articolo summenzionato non pone limiti temporali o procedurali alla possibilità di sanare la nullità della citazione. Sicché deve ritenersi che, in applicazione dell'art. 156 comma 3 c.p.c. e dell'art. 164 comma 3 c.p.c., la stessa interposizione dell'appello da parte del contumace comporti la sanatoria della nullità della citazione. Questa sanatoria tuttavia esclude che sia invalida, vale a dire inammissibile, la domanda, ma non esclude l'invalidità del giudizio svoltosi in violazione del contraddittorio. Il giudice d'appello deve pertanto dichiarare la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado. Nondimeno la dichiarazione di queste nullità non può comportare la rimessione della causa al giudice di primo grado: sia perché la nullità della citazione non è inclusa tra le tassative ipotesi di regressione del processo previste dagli art. 353 e 354 c.p.c.

non interpretabili analogicamente in quanto norme eccezionali; sia perché sul principio del doppio grado di giurisdizione, privo di garanzia costituzionale, prevale l'esigenza della ragionevole durata del processo. Pertanto, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando a norma dell'art. 162 c.p.c. gli atti dichiarati nulli, quando sia possibile e necessario" (Cassazione civile, sez. un., 19/04/2010, n. 9217).

Nella specie dunque, la eventuale nullità della vocatio risulterebbe sanata dalla produzione del reclamo, mentre non vi sarebbero atti da rinnovare, posto che questi consisterebbero nella comparizione delle parti, già regolarmente tenutasi in questo grado, senza che appaia né utile (poiché il reclamante non ha prodotto documenti ed ha dichiarato sia di non essere in possesso di alcun atto contabile e giuridico dell'impresa, sia di non avere alcuna cognizione della condizioni dell'attività, conosciuta solo tramite le informazioni acquisite dalla GdF) né necessario (attese le informative acquisite e fatte proprie dal reclamante) procedere alla richiesta di ulteriori documenti e/o allegazioni difensive.

Il merito della vicenda mostra tutti, e per intero, i presupposti dell'insolvenza; i bilanci sono fermi al 2010, non essendo stati presentati né quello del 2011 né quello del 2012; la sede dell'attività è chiusa; l'unico conto corrente aperto con istituto di credito è stato chiuso in data 31 ottobre 2011 e registra movimentazioni ed importi irrisori, dell'ordine di poche centinaia di euro; la società è stata trasferita da [REDACTED] a [REDACTED] il 1° agosto 2012, contestualmente alla nomina come amministratore di [REDACTED], il quale ha dichiarato di non sapere nemmeno quale sia la sede della società, se la stessa abbia dipendenti e di cosa si occupi; l'impresa è qualificata come "inattiva" nella visura camerale; i debiti sono di ammontare notevole (€ [REDACTED] nell'anno 2010, con cospicuo aumento rispetto a quelli del 2009, pari ad € [REDACTED]; mentre l'ammontare dei crediti, di € [REDACTED] resta quasi per intero rappresentato, per € [REDACTED], da crediti verso clienti, di cui però € [REDACTED] risultano "incagliati" perché insoluti fin dal bilancio del 2008, con seri dubbi sulla loro riscuotibilità); i crediti azionati, che si aggiungono alle poste passive già indicate, risultano relativi a forniture effettuate nel 2011, anno nel quale non esiste bilancio, benché risultino dalla dichiarazione IVA di quell'anno

acquisti per oltre [redacted] euro, ma nessuna vendita di beni o servizi (e dunque nessun ricavo); la liquidità in cassa è irrisoria, € [redacted] e così i depositi bancari o postali (€ [redacted]), se ancora esistenti, e la società non ha immobili né beni di rilievo.

Non può sottacersi la forte perplessità che genera la nomina di un amministratore, in contestualità con il trasferimento della società da un capo all'altro dell'Italia, totalmente ignaro anche dell'oggetto dell'attività sociale, e che peraltro candidamente nel reclamo dichiara che l'amministratore uscente si è reso irreperibile al pari della documentazione contabile, e che nessuna gestione egli ha mai fatto della società, peraltro inattiva; fatto, questo, che non elimina l'obbligo di provvedere comunque alla gestione, anche per un'eventuale fase liquidatoria.

Tutti tali fatti denotano la totale insolvenza della società, e peraltro comportano il sospetto che una simile insolvenza non sia completamente incolpevole, anche alla luce delle vicende (mancata presentazione bilanci e dichiarazioni successivi al 2010, solo acquisti per importo considerevole nel 2011, trasferimento e chiusura della sede e dell'attività) che ad essa fanno da contorno. Tanto induce alla trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per gli eventuali approfondimenti ritenuti opportuni.

Al rigetto del reclamo segue la condanna della reclamante alle spese, nei termini di cui al dispositivo; va rilevato altresì che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non riguarda la società [redacted] srl, ma il [redacted] (avendo costui avanzato in proprio, senza spendere la qualità di legale rappresentante, nell'istanza al Consiglio dell'Ordine, ed avendo prospettato a tal fine la propria condizione personale e non quella della società), soggetto che non è parte del processo; e deve aggiungersi, peraltro, che l'ammissione al patrocinio sembra preclusa ai soggetti diversi dalle persone fisiche, con l'unica eccezione delle categorie menzionate nell'ultimo comma dell'art. 119 DPR 115/2002.

Poiché l'ammissione non riguarda la parte del processo, va dato mandato alla Cancelleria di procedere alla regolarizzazione degli oneri facenti capo alla reclamante, in particolare procedendo alla riscossione del contributo unificato.

In ragione del totale rigetto dell'impugnazione, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13 comma 1-quater del dpr 115/2002.


P.Q.M.

La Corte d'Appello di [redacted] 2<sup>a</sup> Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da [redacted] srl contro Curatela del Fallimento [redacted] srl, [redacted] srl e [redacted] spa, avverso la sentenza del Tribunale di [redacted] n. 23/2013, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il reclamo;
- 2) condanna la [redacted] srl al pagamento delle spese del grado, che liquida, in favore di ognuna delle reclamate, in € 3000,00 per compensi, Iva e Cap ed accessori di legge;
- 3) manda alla cancelleria per la regolarizzazione della procedura, procedendo alla riscossione del contributo unificato dovuto ex lege;
- 4) dà atto della ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002;
- 5) dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di [redacted] per le sue determinazioni.

Così deciso in [redacted] nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2014

Il Consigliere estensore



Il Presidente

Dott. Rita Majore



Stampa: TRIBUNALE DI [redacted] UFFICIO  
Data: 19-03-14  
Firma: [redacted]